

Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - nota delle spese - Cass. n. 22073/2017

Rito camerale di legittimità ex art. 380-bis c.p.c., come sostituito dal d.l. n. 197 del 2016, conv. con modif. in l. n. 168 del 2016 - Deposito della nota delle spese – Termine ultimo – Individuazione - Coincidenza con il termine per il deposito delle memorie – Fondamento.

Nel rito camerale di legittimità disciplinato dall'art. 380 bis c.p.c., inserito dall'art. 10 del d.lgs. n. 40 del 2006 e sostituito dall'art. 1 bis, comma 1, lett. e) del d.l. n. 168 del 2016, conv., con modif., in l. n. 168 del 2016, il termine per il deposito della nota delle spese coincide con quello per il deposito delle memorie (cinque giorni prima della data dell'adunanza), essendo inammissibile ogni attività difensiva, compresa quella di specifica indicazione dei compensi e dei rimborsi invocati, in tempo successivo a tale termine tanto risultando funzionale all'esigenza di accelerazione dei tempi di definizione del ricorso avviato in decisione secondo detta specifica procedura ed a quella di tutela del contraddittorio sulla correttezza delle voci esposte, pure quanto allo scaglione individuato.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22073 del 22/09/2017

Spese giudiziali

Corte

Cassazione

22073

2017